



COMUNE DI SESTO AL REGHENA

**Regolamento per la disciplina
del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico
e di esposizione pubblicitaria
e del canone mercatale**

(Legge 160/2019 articolo 1, commi 816-847)

Approvato con delibera di C.C. n. _____ del 12/03/2021

CAPO I – DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Articolo 1 - Disposizioni comuni

CAPO II – ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA

Articolo 2 - Disposizioni di carattere generale
Articolo 3 - Funzionario Responsabile
Articolo 4 - Tipologia degli impianti pubblicitari
Articolo 5 - Autorizzazioni
Articolo 6 - Rinnovo, disdetta e anticipata rimozione
Articolo 7 - Divieti e limitazioni
Articolo 8 - Pubblicità in violazione di leggi e regolamenti
Articolo 9 - Diffusione abusiva di messaggi pubblicitari
Articolo 10 - Presupposto del canone
Articolo 11 - Soggetto obbligato
Articolo 12 - Modalità di applicazione del canone
Articolo 13 - Definizione di insegna d'esercizio
Articolo 14 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone
Articolo 15 - Pagamento del Canone
Articolo 16 - Rimborsi e compensazione
Articolo 17 - Accertamento
Articolo 18 - Pubblicità effettuata con veicoli in genere
Articolo 19 - Mezzi pubblicitari vari
Articolo 20 - Riduzioni
Articolo 21 - Esenzioni

CAPO III - DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Articolo 22 - Tipologia degli impianti delle affissioni
Articolo 23 - Servizio delle pubbliche affissioni
Articolo 24 - Impianti privati per affissioni dirette
Articolo 25 - Modalità delle pubbliche affissioni
Articolo 26 - Canone sulle pubbliche affissioni
Articolo 27 - Materiale pubblicitario abusivo
Articolo 28 - Riduzione del canone
Articolo 29 - Esenzione dal canone
Articolo 30 - Pagamento del canone
Articolo 31 - Norme di rinvio

CAPO IV – OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Articolo 32 - Definizione di spazi ed aree pubbliche
Articolo 33 - Distinzione delle occupazioni

CAPO V – DISCIPLINA DELLA CONCESSIONE E SOGGETTI OBBLIGATI AL PAGAMENTO DEL CANONE

Articolo 34 - Soggetti obbligati al pagamento del canone e alla richiesta di concessione
Articolo 35 - Esenzioni dal canone e attività non soggette al rilascio di concessione
Articolo 36 - Occupazioni abusive
Articolo 37 - Istanza per il rilascio della concessione
Articolo 38 - Pareri degli Enti proprietari
Articolo 39 - Istruttoria e rilascio del provvedimento di concessione

- Articolo 40 - Obblighi connessi alla concessione
- Articolo 41 - Uso della concessione
- Articolo 42 - Rinnovo della concessione
- Articolo 43 - Subentro nella concessione
- Articolo 44 - Modifica, sospensione, revoca e rinuncia della concessione
- Articolo 45 - Decadenza ed estinzione della concessione

CAPO VI – DISCIPLINA DEL CANONE DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO

- Articolo 46 - Classificazione degli spazi e delle aree pubbliche
- Articolo 47 - Criteri e determinazione delle tariffe del canone
- Articolo 48 - Criteri ed entità di commisurazione del canone rispetto alla durata dell'occupazione
- Articolo 49 - Criteri e determinazione della tariffa per i mercati
- Articolo 50 - Occupazione con impianti di telefonia mobile e tecnologie di comunicazione
- Articolo 51 - Riduzioni del canone
- Articolo 52 - Occupazioni per la fornitura di servizi di pubblica utilità
- Articolo 53 - Modalità e termini di pagamento del canone
- Articolo 54 - Funzionario responsabile
- Articolo 55 - Attività di controllo
- Articolo 56 - Sanzioni ed interessi
- Articolo 57 - Rimborsi
- Articolo 58 - Riscossione coattiva

CAPO VII – DISPOSIZIONI FINALI

- Articolo 59 - Concessioni in corso
- Articolo 60 - Norma transitoria
- Articolo 61 - Entrata in vigore

CAPO I – DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Articolo 1 – Disposizioni comuni

1. Il presente Regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina i criteri di applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, nonché il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, di cui all'articolo 1, commi da 816 a 845 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
2. Il presente Regolamento disciplina, altresì, il servizio delle pubbliche affissioni.
3. Le disposizioni contenute nei regolamenti comunali che disciplinano il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e l'imposta comunale sulla pubblicità non trovano più applicazione a decorrere dal 1° gennaio 2021.

CAPO II – ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA

Articolo 2 - Disposizioni di carattere generale

1. Il presente Capo disciplina i criteri di applicazione del canone relativo alla diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato.
2. L'applicazione del canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari di cui al comma 1 esclude l'applicazione del canone dovuto per le occupazioni di cui al Capo IV del presente regolamento.

Articolo 3 - Funzionario Responsabile

1. In caso di gestione diretta, la Giunta Comunale può designare un funzionario responsabile cui sono attribuite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relative alla riscossione e rimborso del canone.

Articolo 4 - Tipologia degli impianti pubblicitari

1. Agli effetti del presente regolamento s'intendono impianti pubblicitari sia quelli così definiti dal Codice della Strada sia tutti i restanti mezzi comunque utilizzati per l'effettuazione della pubblicità visiva o acustica, comprese le insegne su fabbricato.
2. La tipologia, la quantità e le caratteristiche degli impianti pubblicitari da esporre nel territorio comunale sono disciplinate dall'Ente prevedendo la distribuzione degli impianti su tutto il territorio comunale con riguardo alle esigenze di carattere sociale, alla

concentrazione demografica ed economica, alla tutela ambientale e paesaggistica, alla valutazione della viabilità e del traffico.

Articolo 5 – Autorizzazioni

1. L'esposizione di messaggi pubblicitari, in tutto il territorio comunale, è sempre soggetta ad autorizzazione da parte del Comune.
2. L'installazione di impianti o altri mezzi pubblicitari lungo le strade o in vista di esse è sempre soggetta alla preventiva autorizzazione dell'Ente proprietario della strada, anche nel caso in cui la pubblicità da esporre sia esente da canone.
3. La domanda di autorizzazione deve essere presentata al Comando di Polizia Municipale dai soggetti direttamente interessati o da operatori pubblicitari regolarmente iscritti alla C.C.I.A.A. Il rilascio delle autorizzazioni al posizionamento di cartelli ed altri mezzi pubblicitari sulle strade è soggetto alle disposizioni stabilite dall'art. 23 del D.L.vo 30.04.1992 n.285 e dall'art. 53 del relativo regolamento di attuazione (Dpr 16.12.1992 n. 495).
La domanda deve essere redatta in bollo e deve contenere:
 - a) le generalità complete del richiedente nel caso di persona fisica o impresa individuale, nel caso di soggetto diverso, la denominazione o ragione sociale, la sede legale il codice fiscale e la partita I.V.A. nonché le generalità complete del legale rappresentante che sottoscrive la domanda;
 - b) l'ubicazione e la determinazione della superficie del mezzo pubblicitario che si richiede di esporre, con allegati in duplice copia gli elaborati dai quali risulti la definizione dell'opera che si vuole realizzare con la precisazione del bozzetto relativo al messaggio pubblicitario da esporre;
 - c) la durata, la decorrenza e la frequenza, quando necessaria, delle esposizioni pubblicitarie oggetto della richiesta;
 - d) alla domanda dovrà essere allegata una dichiarazione in cui si attesta che il manufatto da installare è stato progettato e sarà realizzato e posto in opera tenendo conto della natura del terreno e della spinta del vento, in modo da garantirne la stabilità.
4. Le autorizzazioni all'installazione dei mezzi pubblicitari, si distinguono in permanenti e temporanee:
 - a) sono permanenti le forme di pubblicità effettuate a mezzo di impianti o manufatti di carattere stabile, autorizzati con atti a valenza pluriennale.
 - b) sono temporanee le forme di pubblicità autorizzate con atti aventi durata non superiore ad un anno solare.
5. Per l'esposizione dei seguenti mezzi pubblicitari: locandine; cartelli su cantieri edili inferiori a 4 mq. riferiti ad aziende o artigiani che operano all'interno del cantiere; cartelli temporanei in vetrina o nelle pertinenze dell'attività, non è dovuta l'autorizzazione, ma diventa implicita con la dichiarazione di inizio pubblicità e con l'attestazione di avvenuto pagamento.
6. Le locandine, prima di essere esposte, devono essere vidimate con l'apposito timbro dall'ufficio preposto anche nel caso che non sia dovuto il canone.

Articolo 6 - Rinnovo, disdetta e anticipata rimozione

1. Le autorizzazioni hanno validità triennale dalla data di rilascio e sono rinnovabili previa presentazione di nuova domanda. Per le insegne d'esercizio il rinnovo dell'autorizzazione sarà automatico e tacito alla scadenza purché non intervengano variazioni della titolarità.
2. La disdetta anticipata deve essere comunicata con atto scritto ed il mezzo pubblicitario rimosso secondo le prescrizioni previste dai commi successivi.
3. Non è concesso il rinnovo dell'autorizzazione se il richiedente non è in regola con il pagamento del relativo canone, ovvero se la pubblicità in atto è difforme da quella precedente autorizzata.
4. Nel caso di rimozione del mezzo pubblicitario, ordinata dall'Amministrazione Comunale prima della scadenza del termine stabilito nell'atto di autorizzazione, il titolare di esso avrà diritto unicamente al rimborso della quota del canone corrispondente al periodo di mancato godimento, escluso ogni altro rimborso, compenso o indennità.
5. La rimozione effettuata su iniziativa del titolare dei mezzi pubblicitari nel corso dell'anno non dà diritto ad alcun rimborso del canone versato o dovuto per detto anno.
6. Spetta all'interessato provvedere a rimuovere la pubblicità entro la data che sarà precisata nell'ordine di rimozione.
7. La cessazione della pubblicità, comporta la rimozione integrale dell'impianto entro il termine comunicato, nonché il ripristino delle condizioni preesistenti a cura e spese del soggetto titolare. Per le insegne d'esercizio, la rimozione deve essere effettuata entro 30 giorni dalla data di cessazione. Della rimozione integrale dell'impianto e del ripristino delle condizioni preesistenti risponde il proprietario o l'amministratore dello stabile in caso di irreperibilità del titolare dell'autorizzazione o, comunque del soggetto interessato.
8. La rimozione dovrà riguardare anche gli eventuali sostegni o supporti e comprendere il ripristino alla forma preesistente della sede del manufatto.
9. Ove l'interessato non ottemperi all'ordine di rimozione della pubblicità nei termini stabiliti, l'impianto pubblicitario verrà considerato abusivo ad ogni effetto e saranno adottati i provvedimenti conseguenti, compreso l'addebito delle spese sostenute dal Comune per il ripristino dello stato preesistente.

Articolo 7 - Divieti e limitazioni

1. La pubblicità sonora da posto fisso o con veicoli è limitata a casi eccezionali da autorizzare di volta in volta e per tempi ed orari limitati da parte del Comando di Polizia Municipale, che provvederà anche ad indicare le relative ore di esecuzione e, nel caso di veicoli, il percorso da seguire. Essa è comunque vietata nelle parti di piazze, strade e vie adiacenti agli ospedali, alle case di cura e di riposo.
2. È vietata, se non preventivamente autorizzata dal Comando di Polizia Municipale, la distribuzione ed il lancio di materiale pubblicitario nei luoghi pubblici, è sempre vietata l'apposizione di volantini o simili sulle auto in sosta.
3. La pubblicità a mezzo di aeromobili è consentita soltanto in occasione di manifestazioni sportive ed unicamente nei luoghi dove queste si svolgono. Eccezionalmente, in altre occasioni, dovrà essere autorizzata e disciplinata direttamente dall'Amministrazione comunale.

Articolo 8 - Pubblicità in violazione di leggi e regolamenti

1. Il pagamento del canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari si legittima per il solo fatto che la pubblicità stessa venga comunque effettuata, anche in difformità a leggi o regolamenti.
2. L'avvenuto pagamento del canone non esime il soggetto interessato dall'obbligo di premunirsi di tutti i permessi, autorizzazioni o concessioni, relativi all'effettuazione della pubblicità, qualunque sia la manifestazione pubblicitaria.
3. Il Comune, nell'esercizio della facoltà di controllo, può provvedere in qualsiasi momento a far rimuovere il materiale abusivo.

Articolo 9 – Diffusione abusiva di messaggi pubblicitari

1. Sono considerate abusive le varie forme di pubblicità esposte senza la prescritta autorizzazione preventiva, ovvero risultanti non conformi alle condizioni stabilite dall'autorizzazione per forma, contenuto, dimensioni, sistemazione o ubicazione, nonché le affissioni eseguite fuori dei luoghi a ciò destinati ed approvati dal Comune.
2. Ai fini dell'applicazione del canone, si considera permanente la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre si presume temporanea la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto dalla Polizia municipale o, se nominato, dall'agente accertatore di cui all'articolo 1, comma 179, legge n. 296 del 2006.
3. La pubblicità abusiva è rimossa a cura dei responsabili che dovranno provvedere entro il termine previsto dall'ordine di rimozione; in caso di inadempienza, vi provvede il Comune con addebito ai responsabili stessi, previa contestazione delle relative infrazioni, delle spese sostenute per la rimozione o la cancellazione.
4. Il Comune, qualora non riscontri altre violazioni di leggi specifiche o di norme regolamentari volte a tutelare esigenze di pubblico interesse, può consentire che la pubblicità abusiva, sempreché siano stati pagati il canone e le conseguenti penalità, continui a restare esposta per il tempo del periodo stabilito che ancora residua.

Articolo 10 – Presupposto del canone

1. Presupposto del canone è la diffusione, in tutto il territorio comunale, di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato, ivi comprese la diffusione di messaggi pubblicitari attraverso forme di comunicazione visive o acustiche.
2. Ai fini dell'applicazione del canone si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di una attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.

Articolo 11 - Soggetto obbligato

1. È tenuto al pagamento del canone il titolare dell'autorizzazione del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio.
2. È altresì obbligato in solido il soggetto pubblicizzato, ovvero colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.

Articolo 12 - Modalità di applicazione del canone

1. Il canone si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica nella quale è circoscritto il mezzo pubblicitario, indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti.
2. Le superfici inferiori a un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato; non si applica il canone per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati, salvo quanto previsto per le insegne di esercizio.
3. Quando il messaggio pubblicitario non è inserito in un mezzo pubblicitario (es. vetrine-tende), il canone viene commisurato alla superficie della minima figura piana geometrica in cui sono circoscritti i messaggi pubblicitari.
4. Costituiscono separati ed autonomi mezzi pubblicitari le insegne, le frecce segnaletiche e gli altri mezzi simili riguardanti diversi soggetti, collocati su un unico mezzo di supporto.
5. Per i mezzi pubblicitari polifacciali il canone è calcolato in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità.
6. Per i mezzi pubblicitari bifacciali le due superfici vanno considerate separatamente, con arrotondamento quindi per ciascuna di esse.
7. Per i mezzi di dimensione volumetrica il canone è calcolato sulla base della superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.
8. È considerato unico mezzo pubblicitario da assoggettare al canone in base alla superficie della minima figura piana geometrica che la comprende, anche l'iscrizione pubblicitaria costituita da separate lettere applicate a notevole distanza le une dalle altre, oppure costituita da più moduli componibili.
9. I festoni di bandierine e simili, collocati in connessione tra loro si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come un unico mezzo pubblicitario.

Articolo 13 – Definizione di insegna d'esercizio

1. Il canone non è dovuto per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati.
2. Ai fini della loro classificazione, si considerano "insegne d'esercizio" le scritte, comprese quelle su tenda, le tabelle, i pannelli e tutti gli altri mezzi simili a carattere permanente opachi, luminosi o illuminati che siano - esposti presso la sede, e nelle pertinenze di un esercizio, di un'industria, commercio, arte o professione che contengano il nome dell'esercente o la ragione sociale della ditta e del marchio, la qualità dell'esercizio o la sua attività; le caratteristiche di detti mezzi devono essere tali da adempiere, in via esclusiva o

principale, alla loro funzione di consentire al pubblico l'immediata identificazione del luogo ove viene esercitata l'attività cui si riferiscono.

3. Si intendono insegne d'esercizio anche le insegne aventi funzione mista - cioè nel contempo di individuazione dell'esercizio e pubblicitaria per conto di terzi nello stesso mezzo. Sono ammesse soltanto se il messaggio pubblicitario sia riferibile al marchio di un prodotto commercializzato dalla ditta espositrice in misura preminente od esclusiva.

Articolo 14 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone

1. Il canone si applica sulla base della tariffa standard annua e della tariffa standard giornaliera di cui all'articolo 1, commi 826 e 827, della legge n. 160 del 2019, ovvero delle misure di base definite nella delibera di approvazione delle tariffe.
2. La graduazione delle tariffe è effettuata sulla scorta degli elementi di seguito indicati:
 - a) superficie del mezzo pubblicitario e modalità di diffusione del messaggio, distinguendo tra pubblicità effettuata in forma opaca e luminosa; da 300cmq a mq. 6,00 è prevista la tariffa base derivante dall'applicazione dei coefficienti; per le superfici superiori è prevista la maggiorazione inserita nel tariffario allegato A al presente regolamento;
 - b) durata della diffusione del messaggio pubblicitario;
 - c) valore economico dell'area in relazione al sacrificio imposto alla collettività, anche in termini di impatto ambientale e di incidenza sull'arredo urbano ed ai costi sostenuti dal Comune per la salvaguardia dell'area stessa;
 - d) valore economico dell'area in relazione all'attività svolta dal titolare della concessione o autorizzazione ed alle modalità di diffusione del messaggio pubblicitario.
3. I coefficienti riferiti al sacrificio imposto alla collettività, di cui alla precedente lettera d), i coefficienti riferiti al beneficio economico di cui alla precedente lettera e) e le tariffe relative ad ogni singola tipologia di diffusione pubblicitaria sono approvati dalla Giunta Comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine le tariffe si intendono prorogate di anno in anno.

Articolo 15- Pagamento del canone

1. Il versamento del canone per la diffusione di messaggi pubblicitari a carattere annuale è dovuto per anno solare.
2. Il versamento relativo alla prima annualità deve essere eseguito al momento della consegna della concessione/autorizzazione o della presentazione della dichiarazione ove prevista dal presente regolamento, la cui validità è subordinata alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento.
3. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione o presentazione della dichiarazione, il versamento del canone va effettuato in unica soluzione entro il 31 marzo di ogni anno: qualora l'importo del canone annuo sia superiore a Euro 1.500,00 è consentito il versamento in tre rate di pari importo scadenti il 31 marzo, il 30 giugno e il 30 settembre.
4. Per le diffusioni pubblicitarie annuali aventi inizio nel corso dell'anno, esclusivamente per il primo anno di applicazione, l'importo del canone, viene determinato in base all'effettivo utilizzo diviso in dodicesimi considerando per intero le frazioni di mese superiori a 15 giorni.

5. Il versamento del canone va effettuato con arrotondamento all'Euro, per difetto se la frazione decimale è inferiore a cinquanta centesimi di Euro e per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di Euro.
6. Per la diffusione di messaggi pubblicitari a carattere temporaneo, il versamento del canone deve essere effettuato in un'unica soluzione all'atto del rilascio dell'autorizzazione e comunque prima dell'inizio della diffusione del messaggio pubblicitario, salvo quanto previsto dall'art. 5 comma 3 lettera c del presente regolamento.
7. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento del canone possono essere differiti per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.

Articolo 16– Rimborsi e compensazione

1. Il soggetto passivo può chiedere il rimborso di somme versate e non dovute, mediante apposita istanza, entro il termine di 5al giorno in cui è stato effettuato il pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso. Il Comune provvede nel termine di centottanta giorni dal ricevimento dell'istanza.
2. Le somme da rimborsare possono essere compensate, su richiesta del contribuente da comunicare al Comune entro 30 giorni dalla notificazione del provvedimento di rimborso, con gli importi dovuti al Comune a titolo di Canone patrimoniale di cui al presente regolamento. Il funzionario responsabile comunica, entro 30 giorni dalla ricezione, l'accoglimento dell'istanza di compensazione.
3. Le somme da rimborsare sono compensate con gli eventuali importi dovuti dal soggetto passivo al Comune a titolo di canone o di penalità o sanzioni per la diffusione abusiva di messaggi pubblicitari. La compensazione avviene d'ufficio con provvedimento notificato al soggetto passivo.
4. Sulle somme da rimborsare sono riconosciuti gli interessi nella misura del tasso di interesse legale.

Articolo 17 - Accertamento

1. Sulle somme omesse, parzialmente o tardivamente versate si applica la sanzione del 30% del canone omesso, parzialmente o tardivamente versato, oltre agli interessi al tasso di interesse legale.
2. Per la diffusione abusiva di messaggi pubblicitari si applica un'indennità pari al canone maggiorato del 50 per cento;
3. Per la diffusione abusiva di messaggi pubblicitari ovvero per la diffusione difforme dalle prescrizioni contenute nell'atto di concessione o autorizzazione, si applica la sanzione amministrativa non inferiore all'ammontare dell'indennità di cui al comma 2, fermo restando l'applicazione degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992.
4. Il trasgressore può avvalersi della facoltà di pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981 n° 689.
5. Nel caso di installazioni abusive di manufatti, il Comune può procedere alla immediata rimozione d'ufficio delle stesse, avviando contestualmente le procedure per l'applicazione

delle sanzioni amministrative. Le spese per la rimozione sono a carico del contravventore e sono recuperate con il procedimento di riscossione coattiva.

6. Le sanzioni di cui ai commi precedenti, fatta eccezione per quelle relative alla violazione del Codice della Strada, sono irrogate mediante accertamento esecutivo di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 160 del 2019.
7. Il Comune, o il soggetto affidatario che decorso il termine ultimo per il pagamento procederà alla riscossione, concede, su richiesta del debitore che versi in una situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà, la ripartizione del pagamento delle somme dovute secondo le condizioni e le modalità stabilite nel regolamento comunale per la riscossione coattiva.

Articolo 18 - Pubblicità effettuata con veicoli in genere

1. La pubblicità effettuata all'esterno dei veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato è consentita nei limiti previsti dal Codice della Strada.
2. La pubblicità di cui al comma 1 è da considerarsi pubblicità annuale ad ogni effetto, a prescindere dal tempo d'uso ordinario del veicolo e dalle eventuali soste di questo per esigenze di servizio o di manutenzione.
3. Per la pubblicità visiva effettuata per conto proprio od altrui all'interno o all'esterno di veicoli, compresi i camion vela, poiché gli automezzi su cui sono applicati messaggi pubblicitari sono mezzi pubblicitari "mobili", non sottoposti ad autorizzazione, nel momento in cui diventano statici, cioè, nel caso di sosta, è necessario occultare la superficie interessata alla pubblicità, viceversa tali impianti rientrano nella procedura autorizzativa prevista per gli impianti fissi.
4. I veicoli omologati come auto pubblicitarie di cui all'art.203, comma 2 lettera q) del DPR 495/1992, se operano nel territorio comunale, con sosta permanente e continuativa, devono essere preventivamente autorizzati e devono corrispondere il canone in funzione della superficie pubblicitaria esposta e per il periodo di permanenza. Valgono i limiti e i divieti posti dal Codice della Strada.
5. Sono soggetti al pagamento del canone gli automezzi di proprietà di aziende di autonoleggio o leasing che espongono il marchio dell'azienda. Tali mezzi non sono soggetti ad autorizzazione ma devono necessariamente provvedere alla dichiarazione di inizio esposizione al Comune dove ha sede l'attività o qualsiasi altra sua dipendenza.

Articolo 19 - Mezzi pubblicitari vari

1. Per la pubblicità effettuata da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti o manifestini, ivi compresa quella eseguita su specchi d'acqua e fasce marittime limitrofi al territorio comunale, per ogni giorno o frazione, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati, è dovuto il canone previsto dal tariffario allegato A al presente regolamento.
2. Per la pubblicità eseguita con palloni frenati e simili, si applica il canone in base alla tariffa di cui al tariffario allegato A al presente regolamento.
3. Per la pubblicità effettuata mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari, è dovuto il canone per ciascuna persona impiegata nell'effettuazione e per ogni giorno o

frazione, indipendentemente dalla misura dei mezzi pubblicitari, in base alla tariffa standard giornaliera di cui al tariffario allegato A al presente regolamento.

4. Per la pubblicità effettuata con striscioni o altri mezzi simili, che attraversano strade o piazze per ciascun metro quadrato e per ogni periodo di esposizione di quindici giorni o frazione si applica il canone in base alla tariffa di cui al tariffario allegato A al presente regolamento.

Articolo 20 – Riduzioni

1. Per le seguenti tipologie di diffusioni pubblicitarie, qualora non già specificate nei precedenti articoli, sono previste le seguenti riduzioni da applicarsi alle tariffe standard:
 - a) per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro, è prevista una riduzione del 50%;
 - b) per le diffusioni pubblicitarie, diverse da quelle effettuate tramite il servizio delle pubbliche affissioni, da chiunque realizzate con il patrocinio o la partecipazione degli Enti territoriali, è prevista una riduzione del 50%;
 - c) per le diffusioni pubblicitarie, diverse da quelle effettuate tramite il servizio delle pubbliche affissioni, relative a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza, o esposte in occasione di manifestazioni politiche, culturali e sportive, che contengano messaggi di eventuali sponsor o logotipi a carattere commerciale, quote d'iscrizione o vendita di beni all'interno del mezzo pubblicitario, è prevista una riduzione del 50%.

Articolo 21 – Esenzioni

1. Sono esenti dal canone:
 - a) i messaggi pubblicitari, escluse le insegne, relativi ai giornali e alle pubblicazioni periodiche, se esposti sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;
 - b) i messaggi pubblicitari esposti all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerenti all'attività esercitata dall'impresa di trasporto;
 - c) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro e le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di esposizione.
 - d) le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati, calcolati nella considerazione degli arrotondamenti previsti sul singolo manufatto di cui al precedente art.13.

- e) le indicazioni relative al marchio apposto con dimensioni proporzionali alla dimensione delle gru mobili, delle gru a torre adoperate nei cantieri edili e delle macchine da cantiere, la cui superficie complessiva non ecceda i seguenti limiti:
 - 1) fino a 2 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza fino a 10 metri lineari;
 - 2) fino a 4 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza oltre i 10 e fino a 40 metri lineari;
 - 3) fino a 6 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza superiore a 40 metri lineari;
- f) le indicazioni del marchio, della ditta, della ragione sociale e dell'indirizzo apposti sui veicoli utilizzati per il trasporto, anche per conto terzi, di proprietà dell'impresa o adibiti al trasporto per suo conto;
- g) i mezzi pubblicitari posti sulle pareti esterne dei locali di pubblico spettacolo se riferite alle rappresentazioni in programmazione;
- h) i messaggi pubblicitari, in qualunque modo realizzati dai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, rivolti all'interno degli impianti dagli stessi utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore a tremila posti;
- i) i mezzi pubblicitari inerenti all'attività commerciale o di produzione di beni o servizi effettuata all'interno dell'attività stessa, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte d'ingresso dei locali medesimi, purché attinenti all'attività in essi esercitata, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso; si intendono mezzi pubblicitari anche i cartelli contenenti le descrizioni degli immobili intermediati e come tali assoggettati a canone con le modalità previste dall'art. 5;
- j) i cartelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato, che non contengano indicazioni relative ad agenzie od intermediari.

CAPO III - DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Articolo 22 - Tipologia degli impianti delle affissioni

1. Per impianti di pubbliche affissioni si intendono tutti gli impianti di proprietà del Comune, collocati esclusivamente su aree pubbliche o immobili privati sui quali il Comune esercita il diritto di affissione.

Articolo 23 - Servizio delle pubbliche affissioni

1. Le pubbliche affissioni nell'ambito del territorio del Comune di Sesto al Reghena costituiscono servizio obbligatorio di esclusiva competenza del Comune medesimo.

Articolo 24 - Impianti privati per affissioni dirette

1. L'Amministrazione comunale può concedere a privati la possibilità di collocare sul territorio comunale impianti pubblicitari per l'affissione diretta di manifesti e simili.

Articolo 25 - Modalità delle pubbliche affissioni

1. Le pubbliche affissioni sono effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione, che viene annotata in apposito registro cronologico.
2. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo; nello stesso giorno, su richiesta del committente, il Comune mette a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.
3. Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera caso di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data richiesta, il Comune ne dà tempestiva comunicazione per iscritto al committente.
4. La mancanza di spazi disponibili viene comunicata al committente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.
5. Nel caso di ritardo nell'effettuazione dell'affissione causato da avverse condizioni atmosferiche, o di mancanza di spazi disponibili, il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico, ed il Comune rimborsa le somme versate entro novanta giorni.
6. Il committente può annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita; in tal caso deve comunque corrispondere la metà del diritto dovuto.
7. Il Comune sostituisce gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e, qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, ne dà tempestiva comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.
8. Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle 20 alle 7 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10 per cento del canone, con un minimo di € 25,82 per ciascuna commissione.
9. Nell'Ufficio del servizio delle pubbliche affissioni sono esposti, per la pubblica consultazione, le tariffe del servizio, l'elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni ed il registro cronologico delle commissioni.

Articolo 26 - Canone sulle pubbliche affissioni

1. Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto al Comune, in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, il canone di cui all'articolo 1, comma 827, della legge n. 160 del 2019, applicando le riduzioni e maggiorazioni, in funzione delle dimensioni, stabilite con la delibera di Giunta Comunale con

la quale sono approvate le tariffe del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria disciplinato dal presente regolamento.

Articolo 27 – Materiale pubblicitario abusivo

1. Sono considerate abusive le affissioni eseguite fuori dei luoghi a ciò destinati ed approvati dal Comune. Sono altresì considerate abusive le affissioni per le quali siano state omesse le prescritte dichiarazioni ed i dovuti pagamenti.
2. Le affissioni abusive, fatta salva la facoltà di cui al comma successivo, sono eliminate o rimosse a cura dei responsabili che dovranno provvedere entro il termine previsto dall'ordine di rimozione; in caso di inadempienza, vi provvede il Comune con addebito ai responsabili stessi, previa contestazione delle relative infrazioni, delle spese sostenute per la rimozione o la cancellazione.
3. Il Comune, qualora non riscontri altre violazioni di leggi specifiche o di norme regolamentari volte a tutelare esigenze di pubblico interesse, può consentire che la pubblicità abusiva, a condizione che sia corrisposto un'indennità pari al canone maggiorato del 50 per cento, possa continuare a restare esposta per il tempo del periodo stabilito che ancora residua.
4. Nel caso di esposizione di materiale pubblicitario abusivo di cui al presente articolo, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria di importo non inferiore all'ammontare dell'indennità di cui al comma precedente e non superiore al doppio della stessa.

Articolo 28 - Riduzione del canone

1. La tariffa del servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà:
 - a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione;
 - b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
 - c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
 - d) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
 - e) per gli annunci mortuari;
2. I manifesti di cui al comma precedente, dalla lettera a) alla lettera d), beneficiano della riduzione anche se riportano la indicazione dello sponsor.

Articolo 29 - Esenzione dal canone

1. Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni:
 - a) i manifesti e simili la cui affissione sia richiesta direttamente dal Comune di Sesto al Reghena e il cui contenuto, anche in presenza di sponsor, riguardi le attività istituzionali del Comune stesso;
 - b) i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;
 - c) i manifesti dello Stato, delle regioni e delle province in materia di tributi;
 - d) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionali, amministrative;

- e) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
- f) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.

Articolo 30 - Pagamento del canone

1. Il pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato, nell'osservanza delle disposizioni di legge, contestualmente alla richiesta del servizio.

Articolo 31 - Norme di rinvio

1. Per tutto quanto non previsto nel presente Capo si applicano le disposizioni di cui al Capo II.

CAPO IV

OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Art. 32 - Definizione di spazi ed aree pubbliche

1. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento sono considerati spazi ed aree pubbliche:
 - a) le strade, le vie, le piazze e simili appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune comprese le aree destinate ai mercati anche attrezzate e gli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico con esclusione dei balconi, verande, tende, bow-windows e simili infissi di carattere stabile;
 - b) i tratti di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio costituita nei modi di legge.
2. Non sono considerati, invece, spazi ed aree pubbliche i beni del patrimonio disponibile che sono, pertanto, soggetti al regime contrattuale del Codice Civile.

Art. 33 - Distinzione delle occupazioni

1. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche in relazione alla loro durata si distinguono in:
 - a) occupazioni permanenti quelle di carattere stabile aventi durata non inferiore ad anni uno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
 - b) occupazioni temporanee quelle di durata inferiore ad anni uno, anche se ricorrenti;
 - c) occupazioni abusive ai sensi dell'art. 37 del presente regolamento, indipendentemente dalla loro durata, rilevate con apposito verbale di contestazione redatto da un pubblico ufficiale;
2. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche in relazione alla loro natura si distinguono in:
 - a) occupazioni di suolo pubblico;
 - b) occupazioni di sottosuolo pubblico, comprese quelle con condutture ed impianti di servizi pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa;

- c) occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico, comprese quelle con cavi ed impianti di servizi pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa.
- 3. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, non vengono considerate occupazioni di spazi ed aree pubbliche quelle comunque effettuate da e per il Comune.

CAPO V

DISCIPLINA DELLA CONCESSIONE

E SOGGETTI OBBLIGATI AL PAGAMENTO DEL CANONE

Art. 34 - Soggetti obbligati al pagamento del canone e alla richiesta di concessione

1. Soggetto tenuto al pagamento del canone è colui che occupa, in forza di regolare concessione o autorizzazione, o di fatto, anche abusivamente, spazi ed aree pubbliche.
2. Nel caso di uso comune dell'occupazione, oltre al titolare della concessione sono responsabili in solido al pagamento del canone gli altri occupanti.
3. Qualsiasi occupazione di spazi od aree di cui al precedente art. 33 è assoggettata ad apposita preventiva concessione comunale rilasciata dall'ufficio competente, su domanda dell'interessato.
4. La concessione consente al richiedente un uso esclusivo del bene occupato con conseguente limitazione del diritto di godimento generalizzato sugli stessi da parte della collettività.

Art. 35 - Esenzioni dal canone e attività non soggette al rilascio della concessione

1. Sono esenti dal canone:
 - a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, dagli enti regionali, dai Comuni e loro consorzi, da Enti religiosi per l'esercizio dei culti ammessi nello Stato, dagli Enti Pubblici di cui all'art. 73, comma 1, lettera c, T.U.I.R. (D.P.R. 22/12/1986, n. 917) per le finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
 - b) le occupazioni con condutture idriche utilizzate per l'attività agricola;
 - c) vasche biologiche e pozzi perdenti;
 - d) le occupazioni realizzate con vasi, fioriere a scopo ornamentale o rastrelliere al servizio del cittadino;
 - e) le occupazioni relative alla messa in sicurezza e al ripristino di edifici ed aree dissestati a seguito di calamità naturali, limitatamente al periodo necessario per la ricostruzione o il ripristino dell'agibilità; l'esenzione opera limitatamente al primo anno dalla data di inizio lavori;
 - f) le occupazioni effettuate con autovetture destinate al servizio di trasporto pubblico in aree a ciò destinate dal Comune;
 - g) l'occupazione derivante dalla realizzazione di interventi permanenti per l'efficientamento energetico dei fabbricati, compresa la realizzazione di cappotti esterni di isolamento, fino

ad un massimo di cm. 15, fermo restando l'obbligo di autorizzazione da parte degli uffici comunali competenti;

- h) le occupazioni richieste dagli Enti e Associazioni del Terzo settore individuate dal D.Lgs. 117/2017, senza scopo di lucro, per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
 - i) le occupazioni richieste da Enti e Associazioni, per manifestazioni non aventi fini economici, patrocinati dal Comune;
 - j) occupazioni realizzate per la raccolta di firme su iniziative politico e sociali;
 - k) occupazione necessarie alla sosta di mezzi e gazebo per attività sanitaria;
 - l) occupazioni necessarie all'esecuzione di innesti ed allacci ad impianti di pubblici servizi la cui rete principale è esistente;
 - m) le occupazioni con apparecchi automatici e simili (distributore di tabacchi, medicinali, ecc..);
 - n) l'applicazione del canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari di cui al comma 1 art. 2 capo II del presente regolamento, esclude l'applicazione del canone dovuto per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche;
 - o) le altre occupazioni occasionali di durata inferiore ad un giorno e superiori alle 5 ore, previa apposita autorizzazione scritta rilasciata dall'ufficio di Polizia Municipale o dal competente Servizio;
 - p) le occupazioni effettuate da autoveicoli negli appositi spazi adibiti dal Comune a parcheggio a pagamento.
2. Sono esenti dal canone e dalla richiesta di rilascio della concessione:
- a) le tabelle indicative delle stazioni, delle fermate, degli orari dei servizi pubblici di trasporto, le aste delle bandiere, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale e gli orologi pubblici, purché non contengano messaggi pubblicitari assoggettabili al relativo canone ai sensi del presente regolamento capo II;
 - b) le occupazioni occasionali di durata non superiore a cinque ore;
 - c) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune al termine della concessione medesima;
 - d) le occupazioni di aree cimiteriali;
 - e) i passi carrabili, le rampe e simili destinati a soggetti portatori di handicap;
 - f) i passi carrabili in generale;
 - g) le occupazioni realizzate con tende fisse o retrattili aggettanti direttamente sul suolo pubblico, o privato gravato da servitù di pubblico passaggio;
 - h) le occupazioni con balconi, bow-windows o simili infissi di carattere stabile;
 - i) le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci o materiali;
 - j) le occupazioni effettuate per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani;
 - k) l'esercizio di mestieri girovaghi ed artistici (suonatori, funamboli, etc.) non comportanti attività di vendita o di somministrazione.
3. Per le occupazioni soprariportate con riferimento alle lettere a), b), i) e k) è previsto l'obbligo di trasmissione di apposita comunicazione scritta, almeno tre giorni prima dell'occupazione, all'Ufficio comunale competente che potrà vietarle o assoggettarle a particolari prescrizioni.

Art. 36 - Occupazioni abusive

1. Le occupazioni realizzate senza la concessione comunale e risultanti da verbale redatto da pubblico ufficiale competente o dagli organi della Polizia Municipale, sono considerate abusive. Dette occupazioni sono equiparate a quelle concesse ai soli fini del pagamento del canone.
2. Sono considerate, altresì, abusive le occupazioni:
 - a) difforni dalle disposizioni dell'atto di concessione;
 - b) che si protraggono oltre il termine derivante dalla scadenza senza rinnovo o proroga della concessione ovvero dalla revoca o dall'estinzione della concessione medesima;
3. In caso di occupazione abusiva, oltre al pagamento del canone a norma del comma 1 del presente articolo, l'occupante è soggetto anche alla sanzione amministrativa pecuniaria di importo non inferiore al canone né superiore al doppio del canone stesso.
4. In caso di occupazione abusiva realizzata ovvero utilizzata da più soggetti, ciascuno di essi soggiace alla sanzione di cui al comma precedente, fermo restando che tutti sono obbligati in solido al pagamento del canone, e salvo il diritto di recesso.
5. L'irrogazione della sanzione di cui al presente articolo non pregiudica la predisposizione, da parte dell'Amministrazione Comunale, della rimozione dei materiali e la rimessa in pristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici, assegnando agli occupanti di fatto congruo termine per provvedervi, trascorso il quale, si procede d'ufficio con conseguente addebito agli occupanti di fatto delle spese relative.
6. Resta, comunque, a carico dell'occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia arrecati a terzi per effetto dell'occupazione.

Art. 37 – Istanza per il rilascio della concessione

1. Chiunque intende, in qualsiasi modo e per qualsiasi scopo, occupare spazi ed aree pubbliche, escluso quelle indicate all'art. 35 comma 2, deve farne istanza scritta al Comune almeno:
 - a) trenta giorni naturali e consecutivi prima di quello a decorrere dal quale si intende realizzare l'occupazione permanente;
 - b) dieci giorni naturali e consecutivi prima di quello a decorrere dal quale si intende realizzare l'occupazione temporanea.
2. L'originale dell'istanza di concessione, redatta in carta resa legale, deve contenere, a pena di improcedibilità, i seguenti elementi:
 - a) nel caso di persona fisica o impresa individuale, le generalità, la residenza e il domicilio legale, il codice fiscale del richiedente nonché il numero di partita IVA, qualora lo stesso ne sia in possesso;
 - b) nel caso di soggetti diversi da quelli della lettera a), oltre ai dati sopra indicati devono essere riportate le generalità del legale rappresentante che sottoscrive la domanda;
 - c) nel caso di condomini la domanda deve essere sottoscritta dall'amministratore;
 - d) l'ubicazione dell'area o spazio pubblico che si richiede di occupare;
 - e) la planimetria con indicata la superficie o l'estensione lineare che si intende occupare;
 - f) la durata e la frequenza per le quali si richiede l'occupazione. Le domande di occupazione a sviluppo progressivo per la realizzazione di reti tecnologiche da parte di Aziende erogatrici di pubblici servizi devono contenere la richiesta che la concessione

temporanea, dopo il rilascio del regolare collaudo dei lavori, acquisisca la natura di concessione permanente;

- g) il tipo di attività che si intende svolgere, i mezzi con cui si intende occupare nonché la descrizione dell'opera o dell'impianto che si intende eventualmente eseguire;
 - h) la sottoscrizione del richiedente o del suo legale rappresentante.
3. L'istanza dovrà essere corredata dall'autorizzazione del proprietario dell'area, nel caso di occupazione di area privata soggetta a servitù di pubblico passaggio.
 4. L'ufficio competente, in relazione alla particolare tipologia dell'occupazione, si riserva la facoltà di richiedere ulteriori documenti od informazioni.
 5. Sono ammesse le dichiarazioni sostitutive previste dal D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 e successive modificazioni ed integrazioni.
 6. Per far fronte a situazioni di emergenza o quando si tratti di provvedere alle esecuzioni di lavori che non consentano alcun indugio, l'occupazione può essere effettuata dall'interessato prima di aver conseguito il formale provvedimento di concessione che verrà rilasciato in sanatoria. In tal caso, oltre alla domanda intesa ad ottenere la concessione, l'interessato ha l'obbligo di dare comunicazione scritta dell'occupazione al competente ufficio comunale, direttamente, via PEC, mail o con telegramma, entro le ore 12:00 del primo giorno di occupazione. L'ufficio provvederà ad accertare se esistevano le condizioni di urgenza. In caso negativo, verranno applicate le eventuali sanzioni di legge, nonché quelle previste dal presente regolamento per le occupazioni abusive, con obbligo di immediata liberazione dell'area.

Art. 38 - Pareri degli Enti proprietari

1. Il nulla-osta per le occupazioni effettuate all'interno dei centri abitati di aree, su strade di competenza della Regione o della ex Provincia, viene rilasciato dall'Ente proprietario delle strade, in quanto il Comune ha meno di 10.000 abitanti, ai sensi del D.Lgs. 285/92 art. 3; Il nulla osta deve essere richiesto direttamente dal proponente l'occupazione, o per il tramite del Comune.
2. Per le porzioni di strade, regionali o ex provinciali, al di fuori dei centri abitati, deve essere chiesto il preventivo nulla osta direttamente dal proponente agli Enti proprietari.

Art. 39 - Istruttoria e rilascio del provvedimento di concessione

1. Il provvedimento di concessione è istruito ed emesso dal servizio competente e consegnato al richiedente che lo dovrà conservare ed esibire a richiesta del personale incaricato dall'Amministrazione al controllo.
2. L'atto di concessione deve contenere:
 - a) gli elementi identificativi dell'istanza di concessione di cui all'art. 37, comma 2;
 - b) il riferimento al nulla osta di cui all'articolo precedente, qualora necessario.
 - c) la durata della concessione e la frequenza dell'occupazione. Per le occupazioni temporanee per la realizzazione di nuove reti tecnologiche da parte di aziende erogatrici di pubblici servizi, dovrà essere disposto, qualora venga richiesto sulla domanda, che la concessione temporanea, in seguito al rilascio del regolare collaudo dei lavori, acquisisce automaticamente la natura di permanente;

- d) la superficie o l'estensione lineare concessa, comprende tutte le eventuali occupazioni accessorie e/o strumentali. (comprendono ad esempio, nel caso di occupazioni con attività commerciali, elementi di arredo o accessori quali fioriere, recinzioni, panchine ecc.);
 - e) le condizioni di carattere tecnico e amministrativo alle quali è subordinata la concessione, con particolare riferimento alle norme vigenti e ai regolamenti di polizia urbana e edilizia applicabili;
 - f) le scadenze e la misura dell'eventuale canone di concessione determinato secondo i criteri previsti dal presente regolamento;
 - g) l'indicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie e/o accessorie in caso di mancato rispetto delle disposizioni della concessione.
- 3. Ogni provvedimento è in ogni caso accordato senza pregiudizio dei diritti dei terzi e con l'obbligo del titolare di riparare eventuali danni derivanti dalle occupazioni.
 - 4. Il provvedimento di concessione temporanea potrà essere rilasciato solo ad avvenuto pagamento del canone.
 - 5. Qualora l'occupazione preveda anche la manomissione del suolo pubblico verrà rilasciato un unico provvedimento di concessione, che tenga conto del canone di occupazione e delle prescrizioni previste dal Servizio Tecnico Comunale.

Art. 40 - Obblighi connessi alla concessione

- 1. Il concessionario è tenuto ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia nonché quelle specifiche nell'atto di concessione ed in particolare ha l'obbligo di:
 - a) eseguire a propria cura e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per rimettere il suolo, lo spazio o i beni pubblici in pristino, al termine della concessione di occupazione, qualora la stessa non sia stata rinnovata o prorogata. In mancanza vi provvede il Comune con addebito delle spese.
 - b) esibire su richiesta degli addetti alla vigilanza urbana l'atto che legittima l'occupazione;
 - c) sollevare il Comune da qualsiasi responsabilità o danno nei confronti dei terzi per effetto dell'occupazione;
 - d) versare il canone alle scadenze previste;
 - e) non concedere in subconcessione o trasferire a terzi la concessione.

Art. 41 - Uso della concessione

- 1. Salvo i casi in cui è diversamente stabilito da leggi dello Stato o della Regione e dall'art. 44 del presente regolamento, la concessione d'occupazione di suolo pubblico è personale e non può essere trasferita a terzi, nemmeno per successione a causa di morte.
- 2. La concessione è valida solo per la località, la durata, la superficie e l'attività autorizzata.

Art. 42 - Rinnovo della concessione

- 1. I provvedimenti di concessione permanente sono rinnovabili alla scadenza; le autorizzazioni temporanee possono essere prorogate.

2. Per le occupazioni permanenti il concessionario deve inoltrare istanza di rinnovo almeno venti giorni prima della scadenza della concessione in atto, indicando la durata del rinnovo.
3. Per le occupazioni temporanee il concessionario deve presentare, almeno tre giorni prima della scadenza, istanza di proroga al Comune indicando la durata per la quale viene richiesta la proroga.

Art. 43 - Subentro nella concessione

1. Il diritto di concessione relativo all'occupazione permanente può essere trasferito ad altro soggetto con l'eventuale passaggio di proprietà dell'immobile e dell'attività strettamente collegata a condizione che:
 - a) rimangano invariate le modalità di occupazione;
 - b) rimangano invariate le attività indicate nell'atto di concessione originario.
2. Il subentrante dovrà comunicare al Comune il subentro e dovrà indicare gli estremi della precedente concessione ai fini della modifica della titolarità.
3. Il Comune si riserva, comunque, di emettere nuovo provvedimento di concessione con la fissazione di eventuali nuove prescrizioni.
4. Il provvedimento di concessione per le occupazioni temporanee e/o per quelle permanenti legate a pubblici esercizi ha carattere personale e, conseguentemente, non è consentita la cessione ad altri soggetti.

Art. 44 - Modifica, sospensione, revoca e rinuncia della concessione

1. L'Amministrazione Comunale può, in qualsiasi momento per ragioni di interesse pubblico sopravvenute che non rendono più possibile la realizzazione o il mantenimento dell'occupazione, modificare, sospendere o revocare, con atto motivato, il provvedimento di concessione rilasciato.
2. La concessione deve essere revocata quando l'interessato ha violato norme stabilite dal presente regolamento.
3. Il concessionario può rinunciare all'occupazione mediante apposita comunicazione scritta inviata al Comune tramite PEC o Raccomandata.
4. La revoca della concessione per motivi di interesse pubblico, o la rinuncia all'occupazione da parte del concessionario, dà diritto alla restituzione del canone pagato in anticipo, proporzionalmente al tempo intercorrente fra il giorno di effettiva riconsegna al Comune dello spazio o dell'area occupata e l'ultimo giorno del periodo al quale il pagamento si riferiva.
5. La revoca della concessione per colpa del concedente fa sorgere il diritto del Comune a trattenere il canone pagato in via anticipata, a titolo di penale.

Art. 45 - Decadenza ed estinzione della concessione

1. Sono causa di decadenza della concessione:
 - a) il mancato versamento del canone stabilito nell'atto di concessione entro i termini fissati dal successivo art. 53;

- b) l'uso improprio o diverso da quello previsto nell'atto di concessione del suolo o spazio pubblico o del bene pubblico concesso.
- 2. Sono causa di estinzione della concessione:
 - a) la morte o la sopravvenuta incapacità giuridica del concessionario;
 - b) la sentenza di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa del concessionario.

CAPO VI

DISCIPLINA DEL CANONE DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO

Art. 46 - Classificazione degli spazi e delle aree pubbliche

1. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, le strade comunali, gli spazi e le aree pubbliche sono classificate in due categorie:
 - a) Categoria 1^a - Aree comprese nel centro abitato così come definito dall'art. 4 del D.Lgs 285/1992 la cui perimetrazione è stata adottata con deliberazione del G.C. n° 47 del 23.04.2018 (Tavole planimetriche 1 e 2 allegate al presente regolamento);
 - b) Categoria 2^a - Aree non comprese nel centro abitato.
2. Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.
3. Alle aree appartenenti alla 1^a Categoria viene applicata la tariffa più elevata. La tariffa per le aree di 2^a Categoria è ridotta in misura del 20 per cento.

Art. 47 - Criteri e determinazione delle tariffe del canone

1. La tariffa standard annua e la tariffa standard giornaliera in base alla quale si applica il canone sono quelle indicate nell'articolo 1, commi 826 e 827, della legge n. 190 del 2019.
2. La graduazione delle tariffe standard è effettuata sulla scorta degli elementi di seguito indicati:
 - a) classificazione degli spazi e delle aree pubbliche;
 - b) entità dell'occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari;
 - c) durata dell'occupazione;
 - d) valore economico dell'area in relazione al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione all'uso pubblico ed ai costi sostenuti dal Comune per la salvaguardia dell'area stessa;
 - e) valore economico dell'area in relazione all'attività svolta dal titolare della concessione o autorizzazione ed alle modalità di occupazione.

4. La valutazione del maggiore o minore valore, rispetto alle tariffe ordinarie, della disponibilità dell'area, del vantaggio ricavabile da essa da parte del concessionario, del sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area all'uso pubblico, dell'impatto ambientale e sull'arredo urbano è effettuata utilizzando predeterminati coefficienti di maggiorazione o di riduzione ai sensi dell'art. 1 comma 817 della legge n. 190 del 2019.
5. In prima applicazione, le tariffe sono determinate dal Consiglio Comunale in sede di approvazione del presente regolamento; per gli anni successivi verranno stabilite dalla Giunta Comunale entro la data fissata da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione; in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe si intendono prorogate di anno in anno.
6. Le tariffe standard di cui al punto 1 vengono pertanto determinate, per le motivazioni espresse al punto 4 e per quanto stabilito all'articolo precedente, come risulta dall'allegato B al presente regolamento.

Art. 48 - Criteri ed entità di commisurazione del canone rispetto alla durata dell'occupazione

1. Le occupazioni permanenti sono assoggettate al canone annuo, indipendentemente dalla data di inizio delle stesse.
2. Le occupazioni temporanee sono assoggettate al canone nella misura prevista per le singole tipologie specificate nella delibera di approvazione delle tariffe, a giorno.
3. Le occupazioni temporanee per lo svolgimento dei mercati sono assoggettate ad un canone giornaliero.
4. L'entità della concessione per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche è espressa e determinata in metri quadrati o in metri lineari. Le frazioni superiori al mezzo metro quadrato o lineare sono arrotondate all'unità superiore. Le occupazioni di superficie complessiva inferiore ad un metro quadrato o lineare sono sempre arrotondate ad un metro quadrato o lineare.
5. Per le occupazioni soprastanti o sottostanti il suolo pubblico la superficie assoggettabile al canone è quella risultante dalla proiezione perpendicolare al suolo del perimetro del maggior ingombro del corpo soprastante o sottostante. Gli oggetti e le sporgenze sono misurati dal filo del muro.
6. Il canone può essere maggiorato di eventuali effettivi e comprovati oneri di manutenzione in concreto derivanti dall'occupazione del suolo e del sottosuolo, che non siano, a qualsiasi titolo, già posti a carico dei soggetti che effettuano le occupazioni.

Art. 49 - Criteri e determinazione delle tariffe per i mercati

1. Le occupazioni realizzate in occasione dei mercati settimanali, ed a carattere ricorrente, per operatori commerciali titolari di posto fisso, soggiacciono ad un canone che prevede l'occupazione massima giornaliera di 9 ore.
2. L'istanza per il rilascio della concessione deve essere presentata secondo i contenuti dell'art. 38.

3. Il canone di concessione, come riportato nell'allegato B al presente regolamento, viene calcolato applicando i seguenti coefficienti alla tariffa standard prevista dall'articolo 1 commi 841 e 842 della legge n. 160 del 2019:
 - a) 1,00 per l'occupazione di suolo pubblico in aree comprese nel centro abitato, così come definito dal precedente art. 46 comma 1 del presente regolamento;
 - b) 0,80 per l'occupazione di suolo pubblico in aree non comprese nel centro abitato [in alternativa al precedente punto a)];
 - c) 0,35 per l'occupazione giornaliera fino ad un massimo di 9 ore;
 - d) 0,60 per l'occupazione ricorrente annuale.
4. I coefficienti di cui al punto precedente sono fra loro cumulabili secondo l'ordine di elencazione.
5. Si applica una riduzione del 20% per l'occupazione da parte di ambulanti che vendono direttamente i prodotti della propria attività agricola esercitata, sia essa per la coltivazione del fondo, per l'allevamento di animali e per la selvicoltura.
6. Il pagamento del canone relativo al primo anno di concessione deve essere effettuato in un'unica soluzione contestualmente al rilascio, mentre per gli anni successivi il canone va corrisposto entro il 31 marzo di ogni anno.

Art. 50 - Occupazione con impianti di telefonia mobile e tecnologie di telecomunicazione

1. Ogni occupazione effettuata con impianti di telefonia mobile e nuove tecnologie è soggetta al rilascio della concessione da parte del competente ufficio comunale.
2. Ai fini del comma 1 l'istanza di concessione di suolo pubblico è presentata da operatore iscritto nell'elenco ministeriale di cui all'articolo 25 del decreto legislativo n. 259 del 2003 e può avere per oggetto:
 - a) l'installazione dell'infrastruttura con posizionamento di un unico apparato - occupazione "singola" con unico gestore di servizi di telecomunicazioni - oppure il mantenimento di infrastruttura già esistente;
 - b) l'installazione dell'infrastruttura con posizionamento di più apparati, con modalità co-siting e/o sharing (occupazione "multipla") oppure il mantenimento di infrastruttura già esistente, garantendo parità di trattamento fra gli operatori di servizi di telecomunicazioni;
3. La concessione di cui ai commi precedenti è soggetta alle seguenti condizioni:
 - a) durata minima 6 anni;
 - b) in caso di applicazione del diritto di recesso, l'impianto deve essere smontato nei tempi tecnici necessari e comunque entro 90 giorni dalla data di recesso, con riconsegna dell'area all'Amministrazione comunale debitamente ripristinata;
4. Il canone relativo alle concessioni oggetto del presente articolo è pari:
 - a) per le occupazioni di cui al precedente comma 2, lett. a), alla tariffa annuale forfettaria di euro 250,00 il metroquadrato;
 - b) per le occupazioni di cui al precedente comma 2, lett. b), alla tariffa annuale forfettaria di euro 50,00 per ciascun apparato installato oltre al primo in modalità co-siting e/o sharing;
5. Per l'installazione temporanea degli impianti di cui al comma 1 legata ad oggettive e verificate esigenze transitorie di copertura si rilascia una concessione temporanea per una durata massima di 90 giorni. Il relativo canone viene quantificato come al comma precedente, senza applicazione di eventuali riduzioni o agevolazioni previste dal presente regolamento per le occupazioni temporanee.

6. Sono in ogni caso fatte salve tutte le norme, i regolamenti e le prescrizioni di carattere ambientale, paesaggistico e di tutela della salute.

Art. 51 - Riduzioni del canone

1. Sono previsti i seguenti coefficienti di riduzione del canone per le occupazioni temporanee, come riportato nell'allegato C al presente regolamento:
 - a) 0,20 per la parte di occupazione eccedente i mille metri quadrati (riduzione non cumulativa);
 - b) 0,80 per occupazioni di durata dal 16° al 30° giorno;
 - c) 0,60 per occupazioni di durata dal 31° al 180° giorno;
 - d) 0,40 per occupazioni di durata dal 181° al 365° giorno;
 - e) 0,20 per manifestazioni politiche, culturali, sportive, diverse da quelle previste all'art. 35 comma h, i, j e con fini economici;
 - f) 0,20 per spettacoli viaggianti, circo, giochi ed attrazioni;
 - g) 0,05 per sagre, fiere, concerti;
 - h) 0,30 per attività edilizia riguardante aree in Zona Omogenea A (impalcature, ponteggi, steccati, cantieri);
 - i) 0,40 per attività edilizia riguardante aree in Zona Omogenea B0 (impalcature, ponteggi, steccati, cantieri);
 - j) 0,50 per attività edilizia riguardante tutte le altre Zone omogenee (impalcature, ponteggi, steccati, cantieri);
 - k) 0,60 per spazi sovrastanti e sottostanti il suolo pubblico;
 - l) 0,15 per la realizzazione di metanodotti, gasdotti, oleodotti e simili;
 - m) 0,40 per la realizzazione di scavi, manomissioni suolo e sottosuolo;
 - n) 0,35 per attività commerciali e pubblici esercizi.

Art. 52 - Occupazioni per la fornitura di servizi di pubblica utilità

1. Per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione all'occupazione sulla base delle utenze complessive del soggetto stesso e di tutti gli altri soggetti che utilizzano le reti moltiplicata per la seguente tariffa forfetaria di euro 1,50, stabilita dal comma 831 dell'art. 1 Legge n. 160 del 27 dicembre 2019.
2. In ogni caso l'ammontare del canone dovuto a ciascun ente non può essere inferiore a euro 800. Il canone è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete.
3. Il soggetto tenuto al pagamento del canone ha diritto di rivalsa nei confronti degli altri utilizzatori delle reti in proporzione alle relative utenze.
4. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente.
5. Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.
6. Il canone è versato in un'unica soluzione entro il 31 marzo di ciascun anno.

Art. 53 - Modalità e termini di pagamento del canone

1. Per le occupazioni temporanee, il pagamento del canone deve essere effettuato in un'unica soluzione, contestualmente al rilascio della autorizzazione.
3. Per le occupazioni permanenti, il pagamento del canone relativo al primo anno di concessione deve essere effettuato, in un'unica soluzione, contestualmente al rilascio della concessione ed è commisurato al tempo intercorrente fra il rilascio della concessione ed il 31 dicembre successivo; per gli anni successivi il canone va corrisposto entro il 31 marzo.
4. Qualora l'importo del canone annuo permanente sia superiore a euro 1.500,00, su richiesta del concessionario, è consentito il versamento in rate di pari importo scadenti il 31 marzo, il 30 giugno e il 30 settembre.
5. Nel caso di nuova concessione ovvero di rinnovo della stessa il versamento per l'intero o per l'importo della prima rata, quando ne è consentita la rateizzazione, deve essere eseguito prima del ritiro dell'atto concessorio. Il ritiro della concessione è subordinato alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento.
6. La variazione della titolarità della concessione di occupazione di suolo pubblico, è subordinata all'avvenuto pagamento dell'intero importo del canone fino alla data del subingresso da parte del precedente occupante. Nell'ipotesi di pagamento rateale dovranno essere saldate tutte le rate.
7. Il versamento del canone va effettuato con arrotondamento all'Euro per difetto se la frazione decimale è inferiore a cinquanta centesimi di Euro e per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di Euro.
8. Il versamento del canone è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 2-bis del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, come modificato dal comma 786 dell'articolo 1 della Legge 160/2019.
9. Non si è tenuti al versamento del canone qualora l'importo dovuto sia inferiore ad € 10,00.

Art. 54 - Funzionario Responsabile

1. Con decreto Sindacale sono designati i funzionari responsabili ai quali sono attribuiti la funzione ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale per l'esatta e puntuale attribuzione del canone secondo le disposizioni di legge e del presente regolamento.
2. Il funzionario responsabile sottoscrive le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.

Art. 55 - Attività di controllo

1. Il funzionario responsabile del canone, sulla base delle concessioni rilasciate o dei verbali di contestazione emessi, dispone il recupero dell'omesso pagamento del canone.
2. Per il recupero delle somme di cui al comma 1, il responsabile emette apposito avviso di contestazione motivato nel quale saranno indicati:
 - a) importo del canone contestato;
 - b) interessi e sanzioni nelle misure indicate dalla normativa vigente e dal presente regolamento;

- c) modalità e termini entro i quali effettuare i pagamenti.
- 3. L'avviso di contestazione deve essere notificato al concessionario anche a mezzo di Pec o posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento.

Art. 56 - Sanzioni ed interessi

1. Sulle somme non versate o parzialmente o tardivamente versate sono dovuti gli interessi legali per i seguenti periodi:
 - a) per gli omessi o parziali versamenti, dalla data di scadenza indicata nell'atto di concessione fino alla data di emissione dell'avviso di contestazione;
 - b) per gli omessi o parziali versamenti conseguenti ad occupazioni abusive o parzialmente abusive, dalla data del verbale di contestazione fino alla data di emissione dell'avviso di contestazione;
 - c) per i tardivi versamenti, dalla data di scadenza indicata nell'atto di concessione fino alla data di effettivo pagamento.
2. Sulle somme omesse, parzialmente o tardivamente versate si applica un'indennità pari al canone maggiorato del 30%.
3. Per le occupazioni abusive di cui al precedente art. 37 si applica la sanzione pecuniaria pari al 100% del canone dovuto, fatto salvo quanto previsto in materia dal D.Lgs. 30.04.1992, n. 285.

Art. 57 - Rimborsi

1. Il rimborso del canone anticipatamente versato, dovrà essere richiesto per iscritto ad opera del titolare della concessione.
2. Il rimborso del canone avverrà limitatamente al periodo di mancata occupazione e/o all'eventuale riduzione della superficie originariamente concessa.
3. La revoca della concessione per colpa del concedente fa sorgere il diritto del Comune a trattenere il canone pagato in via anticipata, a titolo di penale.

Art. 58 - Riscossione coattiva

1. Le somme liquidate nell'avviso di contestazione, se non versate nei termini indicati nello stesso, sono riscalte coattivamente in base ad una delle seguenti modalità:
 - a) mediante ruolo, secondo le disposizioni di cui al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 e successive modificazioni ed integrazioni, qualora il Comune si avvalga tramite apposita convenzione del concessionario del servizio di riscossione di cui al D.Lgs. 13.04.1999, n. 112;
 - b) mediante ingiunzione secondo le disposizioni di cui la R.D. 14 aprile 1910, n. 639 e successive modificazioni ed integrazioni, qualora il Comune svolga in proprio l'attività di riscossione coattiva o l'affidi ai soggetti di cui all'art. 53, comma 5, lettera b) del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446.

CAPO VI DISPOSIZIONI FINALI

Art. 59 - Concessioni in corso

1. Le concessioni e le autorizzazioni rilasciate anteriormente all'entrata in vigore del presente regolamento restano valide sino alla scadenza e sono rinnovate, a richiesta del titolare.
2. Relativamente alle concessioni in corso, i periodi di proroga richiesti successivamente all'entrata in vigore del presente regolamento, ai fini del calcolo del canone, si intendono sommati ai periodi già concessi e nella determinazione del canone si farà riferimento alle norme e tariffe del presente Regolamento.

Art. 60 – Norma transitoria

1. In sede di prima applicazione del canone, per l'anno 2021, le tariffe applicate sono quelle di cui agli allegati al presente regolamento. Le stesse potranno essere confermate o modificate con successivo atto dalla Giunta Comunale.

Art. 61 – Entrata in vigore

1. Ai sensi dell'art. 53 comma 16 della legge 388/2000 il presente regolamento entra in vigore con decorrenza 01/01/2021.

COMUNE DI SESTO AL REGHENA

TARIFFE PUBBLICITA'

Mezzi pubblicitari permanenti – tariffa applicabile ad anno solare			
Descrizione	Tariffa standard	Coefficiente	Per mq.
Esposizione pubblicitaria di dimensione fino a mq. 6 opaco	€ 30,00	0,5500	€ 16,50
Esposizione pubblicitaria di dimensione superiore a mq. 6 opaco	€ 30,00	1,1000	€ 33,00
Esposizione pubblicitaria di dimensione fino a mq. 6 luminoso	€ 30,00	1,1000	€ 33,00
Esposizione pubblicitaria di dimensione superiore a mq. 6 luminoso	€ 30,00	2,2000	€ 66,00
Esposizione pubblicitaria tramite pannelli a messaggio variabile (LED) conto terzi	€ 30,00	1,7000	€ 51,00

Mezzi pubblicitari temporanei generici – tariffa applicabile per ogni giorno			
Descrizione	Tariffa standard	Coefficiente	Per mq.
Esposizione pubblicitaria di dimensione fino a mq. 6 opaco	€ 0,60	0,0800	€ 0,048
Esposizione pubblicitaria di dimensione superiore a mq. 6 opaco	€ 0,60	0,1600	€ 0,096
Esposizione pubblicitaria di dimensione fino a mq. 6 luminoso	€ 0,60	0,1600	€ 0,096
Esposizione pubblicitaria di dimensione superiore a mq. 6 luminoso	€ 0,60	0,3200	€ 0,192

Mezzi pubblicitari temporanei specifici – locandine esposte a cura degli interessati presso i pubblici esercizi - tariffa applicabile per ogni giorno			
Descrizione	Tariffa standard	Coefficiente	Per mq.
Locandine	€ 0,60	0,0700	€ 0,042

Mezzi pubblicitari temporanei specifici – striscioni trasversali alla strada - tariffa applicabile per ogni giorno			
Descrizione	Tariffa standard	Coefficiente	Per mq.
Striscione trasversale	€ 0,60	1,3500	€ 0,81

Mezzi pubblicitari temporanei specifici – tariffa applicabile per ogni giorno			
Descrizione	Tariffa standard	Coefficiente	Per giorno
Proiezioni	€ 0,60	4,00	€ 2,40
Palloni frenati	€ 0,60	50,00	€ 30,00

PUBBLICHE AFFISSIONI

Descrizione	Tariffa standard	Coefficiente	Per foglio al giorno
Manifesti, per singolo foglio base di dimensione fino a cm. 70x100	€ 0,60	0,1717	€ 0,1030
Manifesti, per singolo foglio base con formato superiore a cm. 70x100	€ 0,60	0,2584	€ 0,1550

COMUNE DI SESTO AL REGHENA

TARIFFE OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE (Art. 47 Regolamento)

Occupazione permanente di suolo pubblico			
Descrizione	Tariffa standard annua	Coefficiente	Tariffa mq/anno
Occupazione spazi di categoria 1^	30,00	0,6	€ 18,00
Occupazione spazi di categoria 2^	30,00	0,48	€ 14,40

Occupazione temporanea di suolo pubblico			
Descrizione	Tariffa standard giornaliera	Coefficiente	Tariffa mq/giorno
Occupazione spazi di categoria prima	0,60	1,70	€ 1,02
Occupazione spazi di categoria seconda	0,60	1,36	€ 0,82

TARIFFE OCCUPAZIONE MERCATI SETTIMANALI (Art. 49 Regolamento)

Occupazione che si protrae per l'intero anno solare					
Descrizione	Tariffa standard annua	Coefficiente Zona	Coefficiente ricorrenza	Coefficiente occupazione fino a 9 ore	Tariffa mq/anno
Occupazione spazi di categoria 1^	€ 30,00	1	0,60	0,35	€ 6,30
Occupazione spazi di categoria 2^	€ 30,00	0,8	0,60	0,35	€ 5,04

Occupazione che si protrae per un periodo inferiore all'anno solare					
Descrizione	Tariffa standard giornaliera	Coefficiente Zona	Coefficiente ricorrenza	Coefficiente occupazione fino a 9 ore	Tariffa mq/giorno
Occupazione spazi di categoria 1^	€ 0,60	1	0,60	0,35	€ 0,13
Occupazione spazi di categoria 2^	€ 0,60	0,8	0,60	0,35	€ 0,10

Si applica una ulteriore riduzione del 20% per l'occupazione da parte di ambulanti che vendono direttamente i prodotti della propria attività agricola.

COMUNE DI SESTO AL REGHENA

TABELLA DEI COEFFICIENTI DI VALUTAZIONE ECONOMICA PER LE SPECIFICHE ATTIVITÀ ESERCITATE DAI TITOLARI DELLE CONCESSIONI E AUTORIZZAZIONI E RELATIVE TARIFFE (Art. 51 Regolamento)

DESCRIZIONE		COEFFICIENTI DI RIDUZIONE ECONOMICA	Canone unitario PRIMA CATEGORIA	Canone unitario SECONDA CATEGORIA
Manifestazioni politiche, culturali, sportive, diverse da quelle previste all'art. 35 commi h, i, j e con fini economici		0,20	0,204	0,164
Spettacoli viaggianti, circo, giochi ed attrazioni		0,20	0,204	0,164
Sagre, fiere, concerti		0,05	0,051	0,041
Attività edilizia (impalcature, ponteggi, steccati, recinzioni, cantieri)	Zona Omogenea A	0,30	0,306	0,245
	Zona Omogenea B0	0,40	0,408	0,326
	Tutte le altre zone omogenee	0,50	0,510	0,410
Spazi sovrastanti e sottostanti		0,60	0,612	0,492
Metanodotti, gasdotti, oleodotti e simili		0,15	0,153	0,123
Scavi, manomissioni suolo e sottosuolo		0,40	0,408	0,326
Attività commerciali e pubblici esercizi		0,35	0,357	0,286
Occupazione con un unico impianto di telefonia mobile e tecnologie di telecomunicazione permanente		Tariffa forfettaria	€ 250,00	€ 250,00
Occupazione con più apparati di telefonia mobile e tecnologie di telecomunicazione permanente, con modalità co-siting e/o sharing (occupazione "multipla")		Tariffa forfettaria	€ 50,00	€ 50,00
Servizi di pubblica utilità di cui all'art. 1 comma 831 della Legge n. 160 del 27 dicembre 2019		Forfettario per legge	€ 1,50	€ 1,50

ALTRE RIDUZIONI

- a) 0,20 per la parte di occupazione eccedente i mille metri quadrati (riduzione non cumulativa);
- b) 0,80 per occupazioni di durata dal 16° al 30° giorno;
- c) 0,60 per occupazioni di durata dal 31° al 180° giorno;
- d) 0,40 per occupazioni di durata dal 181° al 365° giorno.



Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

Provincia di Pordenone

COMUNE DI SESTO AL REGHENA



Perimetrazione dei centri abitati
ai sensi dell'art. 3 e 4 D.Lgs. 30 aprile 1992 n° 285

TAVOLA 1
SESTO - MARGINANA

PIAN. FLAVIO CAMATTA
viale Venezia, 96 Fontanafredda (PN)

Scala 1: 5.000

aprile 2018

Legenda

Perimetrazione centri abitati

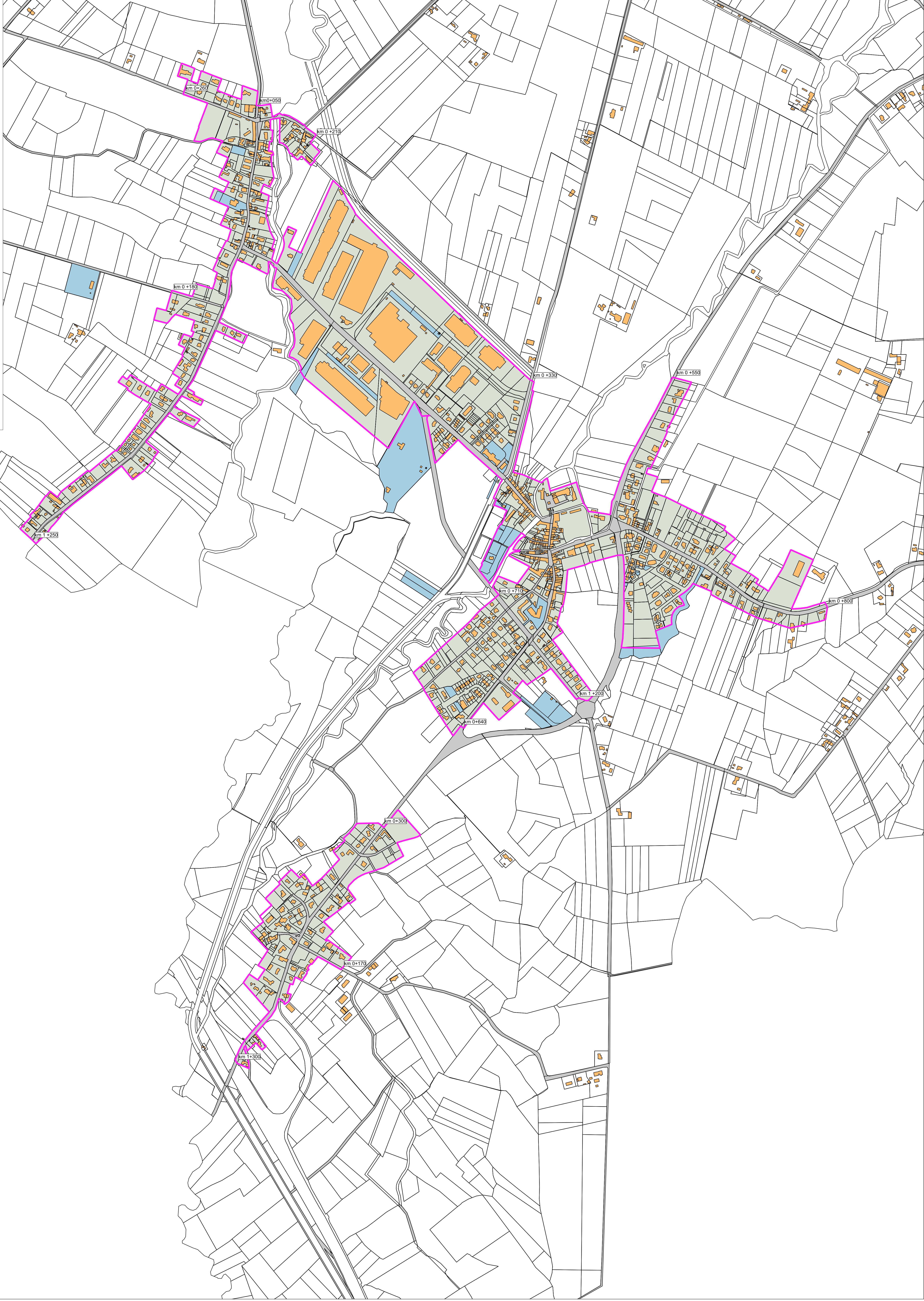
Edifici esistenti (fonte: CATASTO 2017)

Attrezzature e servizi pubblici

Aree di pertinenza edifici, parchi e giardini

Rete viaria

KM 0+000 | Progressiva chilometrica

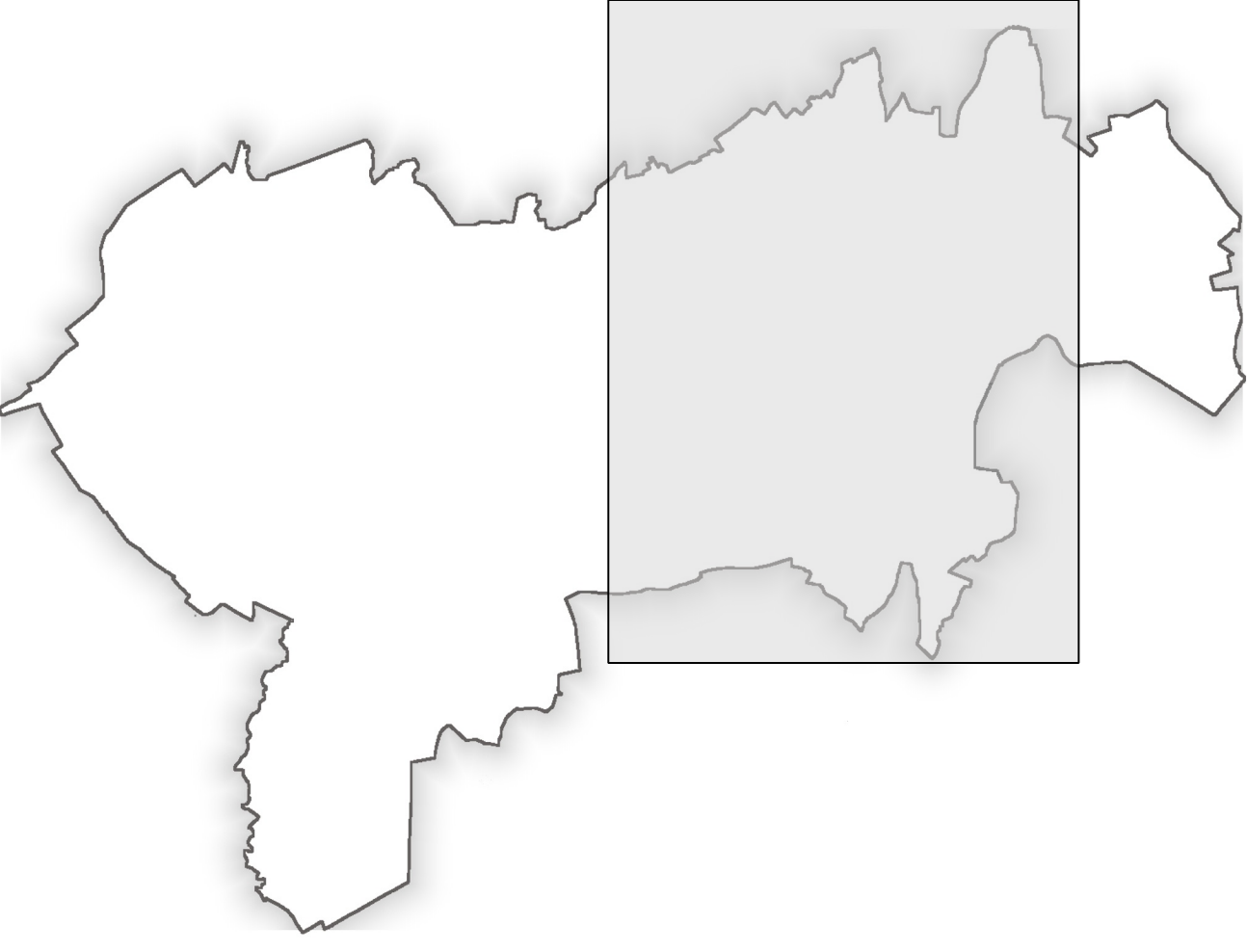




Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

Provincia di Pordenone

COMUNE DI SESTO AL REGHENA



Perimetrazione dei centri abitati
ai sensi dell'art. 3 e 4 D.Lgs. 30 aprile 1992 n° 285

TAVOLA 2
BAGNAROLA - RAMUSCELLO - CASSETTE

Scala 1: 5.000

PIAN FLAVIO CAMATTA
Viale Venezia, 88 Fontanafredda (PN)

settembre 2017

- Legenda
- Perimetrazione centri abitati
 - Edifici esistenti (fonte: CATASTO 2017)
 - Attrezzature e servizi pubblici
 - Aree di pertinenza edifici, parchi e giardini
 - Rete viaria
 - Progressiva chilometrica

